



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 68 DEL 23-04-2012

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 - Approvazione.

L'anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 15:40, presso questa sede Comunale a seguito di apposito avviso diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

GIANASSI GIANNI	Sindaco	P
NICCOLI IVANA	Assessore	P
ANDORLINI MASSIMO	Assessore	P
APPELLA ERNESTO	Assessore	P
BANCHELLI ANDREA	Assessore	P
CAMARDO DOMENICO	Assessore	P
CONTI CATERINA	Assessore	A
DROVANDI ROBERTO	Assessore	P
MANNINI ANTONELLA	Assessore	P
SOLDI MAURIZIO ULIVO	Assessore	P

PRESENTI N. 9 - ASSENTI N. 1

PARTECIPA alla riunione, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000, il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa LANDI PATRIZIA.

PRESIEDE il Sindaco Sig. GIANASSI GIANNI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, secondo cui le amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n° 68/99;
- l'art. 89, comma 5, del succitato D.Lgs. n° 267/2000, secondo cui gli Enti locali provvedono *“all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n° 448, secondo cui *“gli organi di revisione contabile degli enti locali... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa... e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- l'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge 27.12.2006, n° 296 (Legge Finanziaria 2007), come modificato - da ultimo - dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito in Legge 30.07.2010 n° 122, secondo cui gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa.
- l'art. 76, comma 7, del D.L. 25.06.2008, n° 112, convertito in Legge 06.08.2008, n° 133, come successivamente modificato dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito in Legge 30.07.2010, n° 122, dall'art. 1, comma 118, della Legge 13.12.2010, n° 220 e dall'art. 20, comma 9, del D.L. 06.07.2011, n° 98, convertito in Legge 15.07.2011, n° 111, secondo il quale a decorrere dal 01.01.2011 è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai fini del computo della percentuale di cui al periodo precedente si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese

di personale è pari o inferiore al 35% delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20% e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per *turn-over* che consentano l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui all'art. 21, comma 3, lett. b), della Legge n° 42/2009;

- l'art. 28, comma 11-*quater*, del D.L. 6/12/2011, n° 201, convertito in Legge 22/12/2011, n° 214, che ha portato al 50% il limite dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti di cui al citato art. 76, comma 7, del D.L. n° 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 1, comma 47, della Legge 30.12.2004, n° 311, secondo cui in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente;
- le note circolari del Dipartimento Funzione Pubblica prot. n° 46078 del 18.10.2010 e n° 11786 del 22.02.2011, le quali - sebbene non destinate direttamente agli enti locali - consentono la mobilità tra il personale di enti soggetti a vincoli assunzionali oltre i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni ed indicano un criterio per il calcolo della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, escludendo sia dal computo delle cessazioni che delle assunzioni il personale appartenente alle categorie protette ex Legge n° 68/1999, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo;
- la nota circolare “Interpretazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78” del 18.11.2010, redatta congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che propone indirizzi interpretativi univoci sugli aspetti applicativi della norma in esame al fine di favorire un'omogeneità di attuazione;
- la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n° 59 del 06.12.2010, la quale, riprendendo la circolare n° 4/2008 e la nota circolare n° 46078 del 18.10.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha ribadito che *“In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità.... tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”*,
- la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n° 27 del 12.05.2011, nella quale viene determinato l'aggregato ai fini del calcolo dell'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti - come richiesto dal citato art. 76, comma 7, del D.L. n° 112/2008, convertito in Legge n° 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni - nei termini seguenti: *“al fine di verificare il rispetto dei parametri d'incidenza tra le spese di personale e la spesa corrente, l'aggregato spese di personale può essere direttamente riferito a quello già impiegato per l'applicazione del comma 557, come descritto nelle linee guida al bilancio di previsione per il 2010, ma è necessario operare un correttivo, per ristabilire l'equilibrio del confronto con l'insieme della spesa corrente. In tale prospettiva vanno incluse nell'aggregato “spesa del*

personale” le voci escluse ai fini dell’applicazione del comma 557;” il riferimento non può che essere “al dato degli impegni, in quanto esso deriva dalla effettiva gestione del bilancio”; da qui “la necessità di riferire il parametro ai dati di rendiconto”; nella stessa delibera, poi, si riteneva “necessario accedere ad una nozione più ampia di spesa di personale, che vada oltre la rappresentazione in bilancio e tenga conto della spesa del personale impiegato in organismi esterni oltre che di tutte le componenti escluse”;

- l’art. 20, comma 9, del D.L. 06.07.2011, n° 98, convertito in Legge 15.07.2011, n° 111, che ha recepito la succitata indicazione della Corte dei Conti e - integrando il citato art. 76, comma 7, del D.L. n° 112/2008, convertito in Legge n° 133/2008 - ha compreso le spese sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo nel calcolo dell’incidenza della spesa di personale sulle spese correnti;
- la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n° 46 del 29.08.2011, nella quale - a parziale modifica del precedente orientamento espresso nella deliberazione n° 20/2011 in riferimento agli enti non soggetti a patto di stabilità - si afferma che *“Relativamente agli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l’art. 14, comma 9, seconda parte, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, nella parte in cui stabilisce il vincolo di spesa alle assunzioni di personale, deve essere riferito alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Ciò ferme restando le eccezioni espressamente stabilite per legge, gli interventi caratterizzati da ipotesi di somma urgenza e lo svolgimento di servizi infungibili ed essenziali”;*
- l’art. 4, comma 103, lett. a), della Legge 12/11/2011, n° 183 (Legge di stabilità 2012), che ha stabilito che il vincolo di spesa di cui al paragrafo precedente si riferisce esclusivamente alle assunzioni a tempo indeterminato;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 146 del 28/07/2008, successivamente modificata e integrata, è stata approvata la macrostruttura organizzativa del Comune, articolata in Settori, Unità Organizzative Autonome ed una Istituzione (“SestoIdee”);
- all’Istituzione “SestoIdee” è affidata la gestione dei servizi educativi, sportivi e culturali facenti capo al Comune di Sesto Fiorentino;
- le istituzioni sono espressamente qualificate nell’art. 114, comma 2, del D.Lgs. n° 267/2000 come “organismi strumentali dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale”; sono tenute, a norma del comma 4 del citato articolo, ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e a perseguire il pareggio di bilancio attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi. Pertanto, “l’affidamento di un servizio pubblico all’Istituzione integra una fattispecie nella quale, pur non provvedendo l’ente direttamente alla gestione del servizio, si utilizza uno strumento organizzativo che fa capo all’Ente stesso attraverso le forme di collegamento e sovra ordinazione stabilite dall’art. 114 del D.Lgs. n° 267/2000 e quindi difforme dall’affidamento del servizio ad un soggetto estraneo all’amministrazione comunale, quale potrebbe essere l’ipotesi di una società. Infatti le Istituzioni, “seppur dotate di autonomia gestionale, quali organismi strumentali sono soggetti istituzionalmente dipendenti dagli enti locali e sono parte dell’apparato amministrativo che fa capo al Comune...” (Consiglio di Stato, sentenza n° 6529 del 10/09/2010); ne consegue che i costi dalle stesse sostenute sono direttamente imputabili al bilancio comunale, anche se contabilmente inseriti in un diverso

- documento (il rendiconto dell'Istituzione) ;
- l'Istituzione "SestoIdee" ha provveduto nel corso del 2011 all'espletamento dei servizi alla stessa affidati per il tramite di un trasferimento a valere sul bilancio comunale di importo pari a € 3.892.583,24, nonché tramite l'acquisizione diretta delle entrate, di natura extratributaria (rette, tariffe, ecc.), correlate ai servizi erogati;
 - la spesa del personale assegnato all'Istituzione grava interamente sul bilancio comunale, mentre la spesa dalla stessa sostenuta per i servizi erogati figura nel rendiconto comunale nel solo importo costituito dal trasferimento sopra ricordato;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n° 37 del 28/4/2004, con la quale il Comune di Sesto Fiorentino aderì alla costituzione della Società della Salute della Zona Fiorentina Nord-Ovest, approvò lo Statuto del Consorzio e lo schema di convenzione;

DATO ATTO che la suddetta Società eroga, per conto del Comune, i servizi socio-assistenziali di propria competenza e che quindi può essere, a tutti gli effetti, considerata affidataria di un servizio pubblico locale senza gara; inoltre, le spese relative al personale dipendente del Comune assegnato funzionalmente alla S.d.S. vengono computate tra le spese di personale del Comune stesso;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di rappresentare correttamente il rapporto tra l'incidenza della spesa di personale e quella corrente sostenuta dal Comune:

- ricomprendere le spese sostenute dall'Istituzione per i servizi dalla stessa erogati, al netto del trasferimento iscritto in bilancio (pari ad € 3.892.583,24), nella spesa corrente del Comune;
- ricomprendere le spese sostenute dalla Società della Salute per i servizi dalla stessa erogati a favore del Comune di Sesto Fiorentino, al netto del trasferimento iscritto in bilancio (pari ad € 4.238.900,00), nella spesa corrente del Comune;

ACCERTATO che le società rientranti nella casistica di cui al novellato art. 76, comma 7, del D.L. 25.06.2008, n° 112, convertito in Legge 06.08.2008, n° 133, sono esclusivamente le seguenti:

- *Doccia Service s.r.l.* (organizzazione e gestione dei servizi culturali – partecipata al 100%);
- *Qualità & Servizi s.p.a.* (produzione e fornitura di pasti per collettività – partecipata al 48%);

VERIFICATO che l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è pari al **37,9%**, derivante dal calcolo evidenziato nella tabella allegata (**Allegato B**), effettuato ai sensi della deliberazione n° 14/AUT/2011/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti e della deliberazione n° 3/2012/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, sulla base dei dati contenuti nella proposta di rendiconto della gestione 2011 (approvata con deliberazione G.C. n° 53 del 3/4/2012) e dei dati contabili attualmente disponibili presso l'Istituzione e la Società della Salute relativi all'esercizio 2011 e dell'ultimo bilancio approvato per le società controllate;

DATO ATTO che:

- questo Ente ha rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità interno per gli anni 2009, 2010 e 2011;
- le spese di personale inserite nel Bilancio di previsione 2012 (approvato con

deliberazione Consiglio Comunale n° 22 del 14/3/2012), calcolate ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n° 296/2006, risultano inferiori a quelle impegnate nell'esercizio 2011, che a loro volta risultano inferiori a quelle dell'esercizio 2010;

- con deliberazione della Giunta comunale n° 32 del 28/02/2012, esecutiva, è stata effettuata, con esito negativo, la ricognizione delle situazioni di soprannumero e la rilevazione delle eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n° 165/2001;

RITENUTO pertanto che nell'anno 2012 questo Ente:

- possa effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 20% della spesa annua corrispondente alle cessazioni avvenute negli anni 2010 (in quanto nell'anno 2011 non si è provveduto ad alcuna assunzione a tempo indeterminato) - pari a € 83.671,76 (**Allegato C**) - e 2011 - pari a € 82.861,75 (**Allegato D**), per un totale di € 166.533,51; a tale scopo, non è computabile come cessazione il personale trasferitosi per mobilità volontaria presso enti soggetti a vincoli assunzionali;
- possa effettuare assunzioni per mobilità di personale proveniente da enti soggetti a vincoli assunzionali, senza limitazioni;
- possa effettuare assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ex Legge n° 68/1999, nei limiti di copertura della quota d'obbligo;

VISTO l'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, convertito in Legge 30/7/2010, n° 122, come modificato dall'art. 4, comma 102, lett. b), della Legge 12/11/2011, n° 183 (Legge di stabilità 2012) e, successivamente, dall'art. 1, comma 6-*bis*, del D.L. 29/12/2011, n° 216, convertito in Legge 24/2/2012, n° 24, secondo cui dall'anno 2012 gli enti locali devono adeguarsi al principio generale di riduzione dei rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009;

DATO ATTO che la spesa complessiva per rapporti di lavoro flessibile (dipendenti a tempo determinato o con convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio) sostenuta nell'anno 2009 ammonta complessivamente a € 1.128.742,35, per cui il limite massimo di spesa allo stesso titolo nell'anno 2012 è pari a € 564.371,17;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 22/03/2011, modificata con deliberazioni n° 189 del 18/10/2011 e n° 235 del 29/12/2011, con la quale è stata approvata la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2011/2013;

DATO ATTO che la programmazione succitata prevedeva per l'anno 2011, tra le altre, l'assunzione a tempo indeterminato di n° 1 Dirigente di area tecnica tramite concorso pubblico, da espletarsi conseguentemente all'esito negativo della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n° 165/2001;

CONSIDERATO che con deliberazione Giunta comunale n° 63 del 17/04/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata modificata la macrostruttura dell'Ente, sopprimendo il Settore "Assetto del territorio" ed istituendo la nuova Unità Organizzativa Autonoma "Assetto del territorio", da assegnare alla responsabilità di una figura direttiva non avente qualifica dirigenziale;

RITENUTO pertanto che la prevista assunzione di n° 1 Dirigente di area tecnica a tempo

indeterminato possa essere revocata, fatte salve eventuali future modifiche organizzative;

CONSIDERATO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 18/05/2010, successivamente modificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 20/07/2010, è stata approvata la revisione complessiva della dotazione organica, che tiene conto del nuovo assetto organizzativo, conferma il raggruppamento dei profili in cinque macro-aree di attività e ridetermina il numero complessivo dei dipendenti per un totale complessivo di 372 unità, di cui n. 7 appartenenti all'area della Dirigenza e n. 365 appartenenti all'area del comparto autonomie (a cui deve aggiungersi il Segretario Comunale);
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 07/12/2010 è stata effettuata una ricognizione sullo stato della dotazione organica, suddividendo i posti presenti per le qualifiche e le categorie di cui ai vigenti contratti nazionali di lavoro del personale degli enti locali e per le macro-aree di attività in cui sono aggregati i profili professionali dell'ente;

PRESO ATTO che:

- l'art. 6 del D.Lgs. n° 165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
- il comma 4-*bis*, introdotto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'art. 11 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - parte I, Regolamento di Organizzazione, assegna al Direttore Generale la competenza alla predisposizione del piano assunzionale;

VALUTATE le nuove esigenze formulate dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 6, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n° 165/2001 a seguito di una rilevazione delle necessità professionali in funzione degli obiettivi di governo che questa Amministrazione intende perseguire, delineati negli atti programmatici pluriennali approvati (Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014), nonché delle risorse finanziarie disponibili e del rispetto dei vincoli posti dalla legislazione nazionale in tema di spesa di personale;

VISTA la proposta allegata sub A alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che tale proposta è volta, in primo luogo, a garantire la sostituzione di personale cessato o di cui è prevista la cessazione, ma che deve necessariamente essere sostituito in quanto svolge attività fondamentale per l'Ente;

DATO ATTO che:

- le assunzioni programmate non vanno ad incidere negativamente sulla spesa complessiva di personale in quanto riguardano la sostituzione di personale in servizio con contratto a tempo indeterminato e quindi già interamente finanziato nel bilancio di previsione 2012/2014;
- tutte le assunzioni previste riguardano posti compresi nella dotazione organica vigente;
- l'adozione del presente provvedimento rispetta il contenimento delle spese di personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n° 296/2006, come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito in Legge 30.07.2010 n° 122;

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, la presente proposta è stata illustrata alle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello provinciale e alla RSU in data 20/04/2012;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (**Allegato E**);

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e il D.Lgs. n° 165/2001;

VISTO l'ordinamento professionale del personale del comparto "Regioni – Autonomie locali", disciplinato dal C.C.N.L. sottoscritto il 31.03.1999;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTAZIONE unanime, palese e favorevole,

DELIBERA

1. Di revocare l'assunzione di n° 1 Dirigente di area tecnica a tempo indeterminato, programmata per l'anno 2011 con deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 22/03/2011 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve eventuali future modifiche organizzative;
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il programma triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 nei termini di cui all'**allegato A** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. Di autorizzare l'U.O.A. Risorse Professionali ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro il 31/12/2012, oltre a quelle programmate con il presente atto, tramite procedure di mobilità volontaria di dipendenti provenienti da enti soggetti a vincoli assunzionali, che si rendessero necessarie a seguito di eventuali cessazioni a qualsiasi titolo di personale in servizio nell'Ente a tempo indeterminato e nei limiti di quest'ultime;
4. Di autorizzare l'assunzione di personale a tempo determinato o altri rapporti di lavoro flessibile per esigenze di carattere temporaneo o straordinario, per il periodo strettamente

necessario al fabbisogno dei servizi, nei limiti del 50% della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009 (pari a € 564.371,17 comprensivi dei contratti già in essere), delle risorse finanziarie appositamente stanziare nel bilancio 2012 e previa autorizzazione del Direttore Generale;

5. Di dare atto che:
 - l'adozione del presente provvedimento rispetta il principio del contenimento delle spese di personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n° 296/2006, come modificato dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito in Legge 30.07.2010 n° 122;
 - ai sensi dell'art. 76, comma 7, del D.L. n° 112/2008, convertito in Legge n° 133/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nell'anno 2011 l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti è stata pari al 37,9%, calcolata ai sensi della deliberazione n° 14/AUT/2011/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti e della deliberazione n° 3/2012/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti (**Allegato B**);
6. Di stabilire che il programma assunzionale sarà attuato nel rispetto della legislazione vigente e compatibilmente con i vincoli giuridici e finanziari da essa imposti;
7. Di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori sull'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (**Allegato E**);
8. Di riservarsi di adottare gli opportuni atti modificativi o integrativi del presente nel corso dell'esercizio 2012, in funzione di eventuali mutate esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità finanziarie;

DELIBERA altresì

CON votazione unanime palese e favorevole di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERI SU DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 e ss.mm.ii.

OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012/2014 - Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile della U.O.A. RISORSE PROFESSIONALI, esprime sulla delibera in oggetto, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Sesto Fiorentino, 18-04-2012

**IL RESPONSABILE DELLA
U.O.A. RISORSE PROFESSIONALI
f.to IACOPONI FABIANO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, esprime parere **Favorevole**, in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Sesto Fiorentino, 19-04-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to GIANASSI GIANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sesto Fiorentino,

IL SERVIZIO SEGRETERIA
GENERALE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in copia all'Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino dal _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Registrato al n. _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, undicesimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sesto Fiorentino,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to LANDI PATRIZIA
